



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

La presente annulla e sostituisce la determinazione n. 370 del 02.12.2013, pubblicata in data 04.12.2013 omettendo i dati relativi al codice IBAN

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1250 / 2013

1° SETTORE: Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici - Contenzioso

DETERMINAZIONE N° 370 DEL 02-12-2013

OGGETTO: Liquidazione somme in favore dell'Avv. Sandra Colopi, a seguito dell'Ordinanza resa dal Giudice Unico del Tribunale di Bari in data 16.07.2013.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.
Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: Contenzioso

IL DIRIGENTE
Dott. Samuele Pontino

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

<p>MP 606/2013</p>	<p>COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.</p> <p style="text-align: center;">- 3 DIC. 2013</p> <p style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA</p>	<p>IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE F.F.</p> <p>Dott. Samuele Pontino</p>
--------------------	---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal **- 5 DIC. 2013** al **19 DIC. 2013** al n. **2078**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.172 in data 26.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, l'Avv. Sandra Colopi è stata incaricata della difesa delle ragioni di questo Ente nel ricorso innanzi al TAR Puglia – Bari – proposto dalla Società "Lo Smeraldo s.r.l.";
- con il medesimo atto deliberativo è stato stabilito che, in favore del predetto professionista, sarebbe stato corrisposto, in caso di esito positivo per questo Ente del giudizio in parola, un onorario pari alla media aritmetica tra il minimo ed il massimo dello scaglione di competenza di cui alla vigente tariffa professionale, mentre, nel caso di soccombenza, allo stesso sarebbe stato liquidato l'onorario nel limite minimo previsto dalla medesima tariffa professionale;
- con determinazione dirigenziale del Settore Segreteria e Affari Generali n.182 in data 31.05.2005, è stato liquidato, in favore dell'Avv. Sandra Colopi, un acconto sulle proprie competenze professionali, pari ad € 600,00, comprensivi di I.V.A. e C.A.P.;
- con sentenza n. 436/2011 emessa in data 24.02.2011, il T.A.R. Puglia – Bari – in parte ha respinto ed in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Società "Lo Smeraldo s.r.l.", condannando la stessa alla rifusione delle spese processuali, in favore di questo Comune, quantificate in complessivi € 3.000,00, oltre agli accessori di legge;
- in esecuzione della citata sentenza, la medesima società ha provveduto al pagamento delle spese processuali, per un importo complessivo pari ad € 4.212,00, giusto ordinativo di riscossione n. 1556, emesso dall'Ufficio di Ragioneria in data 19/10/2011;
- con nota del 20/09/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26.09.2013 al n. 25421, l'avv. Sandra COLOPI, a conclusione del suo mandato, ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali, calcolate mediante applicazione dei medi tariffari dello scaglione indeterminato di straordinaria importanza, ammontanti a complessivi € 23.302,27, trasmettendo relativa specifica;
- con determinazione dirigenziale della Segreteria Generale n.166 in data 09.12.2011 è stato liquidato, in favore dell'avv. COLOPI, un ulteriore acconto sulle competenze spettantile, per € 4.212,00, comprensivi di IVA e CAP come per legge, corrispondente all'importo introitato da questo Comune a titolo di spese processuali versate dalla Società "Lo Smeraldo" s.r.l.;
- con svariate note ed anche per le vie brevi, è stato contestato all'avv. Colopi, da parte di questo Ente, l'ammontare delle competenze professionali, così come quantificate dalla stessa;
- nelle more di una definizione della controversia in atto e nei limiti della disponibilità delle somme assegnate all'apposito capitolo del PEG 2012, con determinazione dirigenziale Segreteria Generale n.156 in data 31.12.2012, è stato liquidato in favore dell'Avv. Sandra Colopi, un ulteriore acconto sulle proprie competenze professionali, pari ad € 8.000,00 onnicomprensivi;
- in data 11.03.2013 è stato notificato a questo Comune ricorso ex art.702 bis c.p.c., acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 8185, con il quale l'Avv. Colopi, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Corrado Di Florio, ha chiesto al Tribunale di Bari

la condanna di questo Comune al pagamento dei propri compensi professionali, oltre interessi e spese e competenze di giudizio;

- non essendo andati a buon fine i tentativi intercorsi tra le parti per una definizione bonaria della controversia, con deliberazione n. 119 in data 24.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha stabilito di costituirsi nel predetto giudizio, affidando l'incarico della difesa di questo Ente all'Avv. Aldo Saracino;
- con nota dell' 01.08.2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 06.08.2013 al n.22906, l'Avv. Aldo Saracino ha trasmesso copia del provvedimento emesso nella controversia di che trattasi, con cui il Giudice Unico del Tribunale di Bari ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha condannato questo Ente al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 8.426,41, oltre accessori di legge, nonché quella di €75,01 per spese esenti, il tutto oltre interessi di mora ex d.lgs.n. 231/02, nonché a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 850,00, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- detta ordinanza è stata notificata a questo Ente ad opera dell'Avv. Massimo Corrado Di Florio, in data 09.08.2013.
- con nota in data 30.09.2013, pervenuta a questo Ente in data 02.10.2013 ed acquisita al protocollo generale al n.28411, l'Avv. Saracino ha trasmesso specifica rimessagli dall'Avv. Di Florio delle somme dovute dal Comune per un importo complessivo di € 14.584,72, significando, nel contempo, che, dalla lettura del provvedimento emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Bari, *"non emergono elementi tali da giustificare una impugnazione e, comunque, per poter ottenere una significativa modifica dello stesso"*

Rilevato che:

- l'art.194 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. dispone che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;

Ritenuto che:

- la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. A) dell'art.194 del D.L.gs. n.267/2000 consente la legittimazione;

Rilevato, altresì, che:

- la complessiva spesa di € 14.584,72 è stata prevista al cap. 142 del bilancio di previsione anno 2013, approvato nella seduta consiliare del 28.11.2013;
- con nota pervenuta a questo Comune in data 27.11.2013 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.35580, il difensore dell'Avv. Sandra Colopi, Avv. Massimo Di Florio ha preannunziato, in caso di mancato pagamento da parte di questo Ente delle somme dovute, nei termini di legge, azioni esecutive con ulteriore aggravio di spese per questo Comune;
- i debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del D.l.gs.267/2000, se trovano già copertura finanziaria devono essere prontamente posti in pagamento, impegnando il Settore competente a sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione del relativo provvedimento;

Visto lo Statuto dell'Ente e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto necessario procedere in merito

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di prendere atto dell'Ordinanza emessa in data 16.07.2013, con la quale il Giudice Unico del Tribunale di Bari ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Sandra Colopi e, per l'effetto, ha condannato questo Ente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 8.426,41, oltre accessori di legge, nonché quella di €75,01 per spese esenti, il tutto oltre interessi di mora ex d.lgs.n. 231/02, nonché a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 850,00, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- 2) di assumere impegno di spesa dell'ammontare complessivo di € 14.584,72, che trova imputazione al cap. 142 del bilancio corrente esercizio, approvato nella seduta consiliare del 28.11.2013;
- 3) di liquidare, conseguentemente, in favore dell'Avv. Sandra Colopi, la complessiva somma di € 14.584,72, di cui € 9.159,70 per competenze legali, su presentazione di regolare fattura, da accreditare come segue:
- 4) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
- 5) di precisare che, ai sensi dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000, spetta al servizio finanziario l'attività conseguente all'art.184 del medesimo D.Lgs n.267/2000;
- 6) di stabilire che si procederà al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, con successivo provvedimento, da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.194 del D.LGS. N.267/2000.